COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.2.2022
COM(2022) 32 final

2022/0021 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 1025/2012 per quanto riguarda le decisioni delle organizzazioni europee di normazione relative alle norme europee e ai prodotti della normazione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Le organizzazioni europee di normazione (OEN) sono organizzazioni private che svolgono un ruolo particolare nell'ambito del sistema europeo di normazione. Conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[1], del 25 ottobre 2012, la normazione europea è organizzata da e per i soggetti interessati sulla base della rappresentanza nazionale (il comitato europeo di normazione (CEN) e il comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec)) e della partecipazione diretta (Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI)). Quando la Commissione presenta una richiesta di normazione, le organizzazioni europee di normazione (quali definite nel regolamento (UE) n. 1025/2012) sono gli unici organismi che possono elaborare norme e prodotti della normazione. Esse lo fanno conformemente alle procedure specifiche di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (in appresso "regolamento sulla normazione"). Il regolamento sulla normazione stabilisce altresì che l'Unione europea può dare un sostegno finanziario alle organizzazioni europee di normazione.

Le organizzazioni europee di normazione sono definite all'articolo 2, punto 8, e all'allegato I del regolamento sulla normazione. Le organizzazioni europee di normazione sono tre: CEN, CENELEC e ETSI. Esse svolgono un ruolo esclusivo nella realizzazione dei lavori di normazione richiesti dalla Commissione a sostegno della legislazione e delle politiche dell'UE.

Le ragioni sono principalmente storiche. Negli anni '80, quando le attuali organizzazioni europee di normazione sono state istituite ed è stato definito il loro ruolo nell'elaborazione delle norme, il sistema era principalmente incentrato sui portatori di interessi dell'Unione europea.

Oggi la situazione è diversa e la governance interna, le procedure decisionali e la composizione delle OEN hanno subito molteplici cambiamenti. Attualmente le organizzazioni europee di normazione cooperano con un'ampia gamma di portatori di interessi, anche di paesi terzi, e consentono loro di partecipare non soltanto ai lavori tecnici, ma anche al loro processo politico e decisionale interno. Tale cooperazione è positiva; tuttavia, nei casi in cui le organizzazioni europee di normazione si concentrano sul sostegno alla legislazione e alle politiche dell'UE, sono necessarie garanzie per assicurare una procedura corretta e una rappresentanza equilibrata degli interessi delle parti, coerentemente con le priorità strategiche e le esigenze legislative. Ciò vale in particolare per le decisioni interne riguardanti l'elaborazione di norme e prodotti della normazione richiesti dalla Commissione sulla base dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulla normazione. Tali decisioni interne possono riguardare questioni quali l'accettazione delle richieste di normazione, l'accettazione di nuovi compiti e l'adozione, la revisione o il ritiro di prodotti della normazione europea. In questi casi, in particolare quando le organizzazioni europee di normazione sostengono l'applicazione

[1] Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316/12 del 14.11.2012).

della legislazione dell'UE ed elaborano norme fondamentali per i cittadini dell'UE e per le imprese, la governance interna delle organizzazioni europee di normazione deve tenere debitamente conto dei punti di vista di tutti i portatori di interessi europei (tra cui le piccole e medie imprese e le organizzazioni della società civile). Questo aspetto è ancora più importante in quanto alcune organizzazioni europee di normazione sono composte principalmente da operatori economici che hanno diritto di voto e la partecipazione delle organizzazioni della società civile e delle autorità pubbliche è limitata in alcuni casi.

Occorre quindi una maggiore chiarezza per garantire che l'intero processo decisionale interno riguardante l'elaborazione di norme e prodotti della normazione, richiesti dalla Commissione sulla base dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulla normazione, sia conforme a quanto le istituzioni dell'UE si aspettano da un organismo di normazione ufficialmente riconosciuto quale organizzazione europea di normazione.

Esigere un certo potere di rappresentanza e di decisione per gli organismi nazionali di normazione in relazione alle norme richieste dalla Commissione permetterebbe di istituire un sistema di bilanciamento dei poteri atto a garantire la coerenza con la legislazione e con le politiche dell'UE.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Nella sua iniziativa Aggiornamento della *nuova strategia industriale 2020* (COM (2021) 350)[2], la Commissione ha annunciato che avrebbe proposto una modifica del regolamento (UE) n. 1025/2012, unitamente a una strategia in materia di normazione, che viene presentata contemporaneamente alla presente proposta.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La modifica legislativa proposta è coerente con l'importanza politica delle norme, come sottolineato in altre iniziative chiave della Commissione, quali "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" (COM (2020) 67)[3], Il Global Gateway (JOIN (2021) 30)[4] o la dichiarazione con cui il si compiace "dell'intenzione della Commissione di sviluppare una strategia per la normazione per rafforzare il sistema di normazione europeo e la sua governance" (conclusioni del Consiglio del 9.6.2020[5]).

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente iniziativa è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per le azioni in cui le OEN non hanno competenza esclusiva)**

La questione della sussidiarietà non costituisce un problema. La presente iniziativa intende modificare un regolamento dell'UE che disciplina il sistema europeo di normazione. Essa mira specificamente a salvaguardare i principi di buona governance nell'elaborazione delle norme richieste dalla Commissione sulla base dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulla normazione. La presente iniziativa rafforzerà il ruolo dei rappresentanti nazionali (ovvero degli organismi nazionali di normazione) all'interno del sistema.

---

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:350:FIN
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52020DC0067
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=JOIN%3A2021%3A30%3AFIN
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020XG0616%2801%29

- **Proporzionalità**

La modifica proposta del regolamento (UE) n. 1025/2012 è molto limitata e riguarda specificamente i lavori delle organizzazioni europee di normazione in seguito a una richiesta della Commissione. Tali richieste sono basate su un mandato pubblico ed è quindi importante garantire principi di buona governance in linea con il processo decisionale dell'UE. La proposta soddisfa il principio di proporzionalità poiché non va oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi di garantire, in ogni fase del processo, la rappresentanza/partecipazione nazionale per l'elaborazione di norme europee e prodotti della normazione, sulla base di una richiesta a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, sia garantita in ogni fase del processo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Regolamento modificativo di un regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione ha svolto una consultazione mirata con i portatori di interessi sulla questione (in particolare le organizzazioni europee di normazione, gli organismi nazionali di normazione, gli Stati membri dell'UE e i portatori di interessi dell'industria e della società civile). Questi portatori di interessi hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista e contribuire ai lavori della Commissione.

Nel corso della consultazione sulla tabella di marcia per la strategia in materia di normazione, i portatori di interessi hanno fornito un utile riscontro sulla governance e sulla trasparenza del sistema europeo di normazione nel portale "Legiferare meglio" della Commissione[6]. La Commissione ha ricevuto riscontri analoghi nell'ambito delle relazioni pubblicate dalle organizzazioni europee dei soggetti interessati a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento sulla normazione.

- **Valutazione d'impatto**

La Commissione non ha effettuato una valutazione d'impatto per questa iniziativa. L'iniziativa proposta riguarda le decisioni amministrative adottate in seno alle organizzazioni europee di normazione a seguito di richieste della Commissione sulla base di un'esigenza politica o giuridica. Tali decisioni amministrative comprendono le decisioni di governance/amministrative relative alle politiche dell'Unione. L'impatto di tali decisioni amministrative è limitato ai portatori di interessi identificabili. In conclusione, non è stato necessario procedere a una valutazione d'impatto né alla consultazione pubblica corrispondente, in quanto la modifica avrebbe/ha una portata limitata, sarebbe/è mirata e apporta modifiche tecniche alla legislazione vigente in materia di governance.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna per le istituzioni dell'UE.

[6] https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13099-Standardisation-strategy_en

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La proposta è intesa a modificare due soli articoli.

Per consentire agli organismi europei di normazione di adeguare, se necessario, il loro regolamento interno, è previsto un periodo transitorio di sei mesi prima dell'entrata in vigore della modifica.

La Commissione aiuterà le organizzazioni europee di normazione a modificare il loro regolamento interno per quanto riguarda il processo decisionale relativo alle norme e ai prodotti della normazione richiesti dalla Commissione sulla base dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulla normazione.

2022/0021 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 1025/2012 per quanto riguarda le decisioni delle organizzazioni europee di normazione relative alle norme europee e ai prodotti della normazione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[7],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[8] stabilisce norme relative all'elaborazione di norme europee e di prodotti della normazione europea per i prodotti e per i servizi, a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione.

(2) Conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione può chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma europea o un prodotto della normazione europea.

(3) Le norme europee e i prodotti della normazione europea svolgono un ruolo importante per il mercato interno. Ad esempio, le norme armonizzate possono essere utilizzate per conferire la presunzione che i prodotti da immettere sul mercato, se si conformano alle norme armonizzate, siano conformi ai requisiti fondamentali stabiliti dalla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione per quei prodotti.

(4) Negli ultimi anni le prassi delle organizzazioni europee di normazione per quanto riguarda la governance interna e le procedure decisionali sono cambiate. Di conseguenza, le organizzazioni europee di normazione hanno rafforzato la loro cooperazione con i portatori di interessi internazionali ed europei. Tale cooperazione è accolta con favore in quanto contribuisce a un processo di normazione trasparente,

---

7 GU C …, …, pag. ….

8 Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

aperto, imparziale e basato sul consenso. Tuttavia, quando le organizzazioni europee di normazione eseguono richieste di normazione a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione, la partecipazione senza restrizioni di qualsiasi portatore di interessi al loro processo decisionale interno può portare a decisioni che non tengono pienamente conto degli interessi, degli obiettivi politici e dei valori dell'Unione, nonché degli interessi pubblici in generale.

(5) Gli organismi nazionali di normazione svolgono un ruolo essenziale nel sistema di normazione, sia a livello dell'Unione, conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012, che a livello degli Stati membri. Gli organismi nazionali di normazione sono pertanto nella posizione migliore per garantire che gli interessi, gli obiettivi politici e i valori dell'Unione, nonché gli interessi pubblici in generale, siano debitamente presi in considerazione in seno alle organizzazioni europee di normazione. Occorre quindi rafforzare il loro ruolo all'interno degli organi decisionali delle organizzazioni europee di normazione quando tali organismi adottano decisioni riguardanti le norme europee e i prodotti della normazione europea richiesti dalla Commissione sulla base dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012.

(6) Gli organi decisionali delle organizzazioni europee di normazione sono aperti alla partecipazione non solo degli organismi nazionali di normazione, ma anche delle organizzazioni nazionali di normazione dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei potenziali candidati all'Unione, tra gli altri. Per evitare di escludere tali organizzazioni dalla partecipazione ai lavori degli organi decisionali interessati, è necessario stabilire che le decisioni nell'ambito di tali organismi riguardanti le norme europee e i prodotti della normazione europea richiesti sulla base dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 siano adottate unicamente dai rappresentanti degli organismi nazionali di normazione, senza imporre altri requisiti per quanto riguarda i lavori degli organi decisionali delle organizzazioni europee di normazione.

(7) Per rendere efficace il requisito che le decisioni degli organi decisionali delle organizzazioni europee di normazione riguardanti le norme europee e i prodotti della normazione europea richiesti dalla Commissione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 siano adottate esclusivamente dai rappresentanti degli organismi nazionali di normazione, occorre prevedere che la Commissione possa presentare tali richieste soltanto a un organismo europeo di normazione che soddisfi tale requisito.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1025/2012.

(9) Al fine di consentire alle organizzazioni europee di normazione di adeguare, se necessario, il loro regolamento interno alle prescrizioni del presente regolamento, la sua applicazione dovrebbe essere differita,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012 è così modificato:

1) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"La Commissione può chiedere, entro i limiti delle competenze stabiliti nei trattati, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma europea o un prodotto

della normazione europea entro una determinata scadenza, purché l'organizzazione europea di normazione in questione ottemperi ai requisiti di cui al paragrafo 2 bis.";

2) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Ciascuna organizzazione europea di normazione garantisce che le seguenti decisioni relative alle norme europee e ai prodotti della normazione europea di cui al paragrafo 1 siano prese esclusivamente da rappresentanti degli organismi nazionali di normazione in seno all'organo decisionale competente di tale organizzazione:

a) le decisioni relative all'accettazione, al rifiuto e all'esecuzione delle richieste di normazione;

b) le decisioni relative all'accettazione dei nuovi lavori;

c) le decisioni relative all'adozione, alla revisione e al ritiro di norme europee o di prodotti della normazione europea.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal … [*OP: inserire la data corrispondente a 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento*].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*